

Sent. n. 4/2026 pubbl. il 13/01/2026
Rep. n. 4/2026 del 13/01/2026

N. 04/2026 Liquid.
Giud. Civ.

N. R.G. 156-1/2025 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola DI FRANCESCO - Presidente
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 156-1/2025 PU da:

STEFANIA LANZONI (LNZSFN70D57I632F), LORENZA RANZI (RNZLNZ71H51C207I) e AZIZA MAGHIEGH (MGHZZA89A41Z330C)

Rappresentate e difese dall'avv. Giancarlo Moro

- ricorrenti

nei confronti di

OFFICINA DEL MARE SRL con sede legale in Castelmassa (RO), via Umberto Saba, n. 10 C.F. e P.I. 02529920205

Rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Negri

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25.11.2025 **STEFANIA LANZONI, LORENZA RANZI e AZIZA MAGHIEGH** hanno proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **OFFICINA DEL MARE SRL**, con sede legale in Castelmassa (RO), via Umberto Saba n. 10, ed esercente, tra l'altro, l'attività di ideazione, creazione, prototipazione, produzione, commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio, di abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori, deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro cosicché 30.873,45, portata da tre decreti ingiuntivi emessi dal Giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo.

Con comparsa depositata il 4.1.2026 si è costituita l'impresa intimata, senza contestare specificamente i presupposti di apertura della liquidazione giudiziale.



Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex art.* 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

La documentazione versata in atti (cfr. decreti ingiuntivi ed atti di precetto di cui ai docc. n. 2-3-4 della ricorrente; informativa INPS da cui emergono debiti per euro 75.256,06 già affidati alla riscossione per il tramite di Agenzia delle Entrate-Riscossione) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).

Dal bilancio depositati presso il Registro delle Imprese relativo al 2023 risultano un attivo patrimoniale di euro 322.962,00 e ricavi lordi dell'importo euro 339.947,00 eccedenti, dunque, le soglie previste dall'art. 2 lett. d) CCII, sicché deve escludersi l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: a) l'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare, nel corso del quale è emerso che la sede dell'impresa risulta chiusa da alcuni mesi (doc. 6 di parte ricorrente), per cui la società ha cessato l'attività; b) l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per 32.000,00 euro circa e nei confronti di INPS per oltre 75.000,00 euro, per i quali è stata avviata la riscossione coattiva.

Le indicate circostanze concludono lo stato di insolvenza della società debitrice e comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.

La nomina del Curatore, indicato in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità – è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023; visti gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **OFFICINA DEL MARE SRL**, con sede legale in Castelmassa, via Umberto Saba, n. 10, C.F. e P.I. 02529920205

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

nomina

Curatore la dott.ssa NICOLETTA MAZZAGARDI, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

avverte



il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;

stabilisce

la data del **29/04/2026 ad ore 10:15** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqüies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 9/01/2026



Sent. n. 4/2026 pubbl. il 13/01/2026
Rep. n. 4/2026 del 13/01/2026

Il Giudice Rel.
Rosario Federico

Il Presidente
Paola Di Francesco

